

Il decreto legislativo 81/08

Le norme che tutelano la Sicurezza sul lavoro aggiornate al D.Lgs. 81/08



Sommario

1. Legislazione in materia di sicurezza
2. La struttura del D.Lgs 81/08
3. Termini e definizioni
4. Il campo di applicazione
5. Obblighi generali di tutela
6. Il sistema sanzionatorio

Legislazione in materia di sicurezza





Art. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione

Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.



Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. **Non può svolgersi** in contrasto con l'utilità sociale o **in modo da recare danno alla sicurezza**, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la **reclusione** da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni



Art 451- Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la multa da 100 a 500 €



Artt. 437 e 451

- Tutelano il bene “sicurezza” in ambito lavorativo.
- La condotta che genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente anche in assenza delle conseguenze materiali del danno causato che costituisce una circostanza aggravante, e non un elemento costitutivo, del reato.



Art. 2087- L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Radici storiche della normativa

- **Anni '50-'60:** Fiducia nella tecnologia, assenza del diritto soggettivo del lavoratore
- **Anni 70:** Contrattazione collettiva, art. 9 Statuto dei lavoratori
- **Anni '80:** Monetizzazione del rischio
- **Anni '90:** Prevenzione, nuovo impulso dato dalla normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs 626/94)
- **Anni'00:** Modello Organizzativo





Attuazione di 8 direttive CEE:

- **89/391** Direttiva quadro
- **89/654** Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- **89/656** Prescrizioni minime per l'uso di DPI
- **89/655** Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature da lavoro
- **90/269** Prescrizioni minime per la movimentazione manuale dei carichi
- **90/270** Prescrizioni minime per l'uso di videoterminali
- **90/394** Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni
- **90/679** Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti biologici

Normativa di riferimento attuale



- D.Lgs 626/94: “MIGLIORAMENTO della **sicurezza** e della **salute** dei lavoratori nei luoghi di lavoro”
- 81/08: *Modello Organizzativo* “Attuazione dell’art1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
- **106/09: disposizioni integrative e correttive all’81/08**
- **Decreti attuativi dei decreti 626 e 81**

Concetti chiave




- **Programmazione:** attività normale e continuativa
- **Organizzazione:** precisare ruoli, competenze, responsabilità
- **Standardizzazione:** delle procedure d'intervento
- **Consultazione e Partecipazione:** dei lavoratori
- **Formazione e Informazione:** dei lavoratori
- **Impianto Sanzionatorio**

Entrata in vigore



Il provvedimento è entrato in vigore (**progressivamente**) a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e cioè il:

15 maggio 2008



Le disposizioni sulla **valutazione dei rischi** e sulla predisposizione del relativo documento sono divenute operative dal:

16 aprile 2009

La struttura



La struttura

306 Articoli




13 Titoli

52 Allegati



Il decreto legislativo 81/08

Il T.U. reca una disciplina uniforme sul territorio nazionale, nel rispetto delle competenze regionali e della normativa comunitari



Definisce **principi essenziali ed uniformi** di tutela

Si applica con carattere di **cedevolezza** nelle regioni

Sistematizza e attua i **principi di derivazione comunitaria**



Il Titolo I (artt. da 1 a 61) disciplina, anche mediante rinvio a tre **Allegati (da I a III)**, i **principi comuni a tutti i settori di attività** rientranti nel campo di applicazione del TU. Nell'ambito di questo Titolo, le disposizioni di diretto interesse per le imprese sono contenute nel Capo III (artt. da 15 a 54), relativo alla *“Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”*



I Titoli da II a XI (artt. da 62 a 297) disciplinano, anche attraverso rinvio a quarantotto Allegati, gli **specifici obblighi di prevenzione** inerenti i **requisiti di sicurezza ed i mezzi di protezione** a tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative rientranti nel campo d'applicazione del TU.



Il Titolo II (artt. da 62 a 68) e **un Allegato (IV)** definiscono i requisiti relativi ai **Luoghi di lavoro**

Il Titolo III (artt. da 69 a 87) e **cinque Allegati** (da V a IX) – definiscono i requisiti delle **Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale** (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche)



Titolo IV (artt. da 88 a 160) e **quattordici Allegati** (da X a XXIII) - **Cantieri temporanei o mobili**

Titolo V (artt. da 161 a 166) e **nove Allegati** (da XXIV a XXXII) - **Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro**

Titolo VI (artt. da 167 a 171) e **un Allegato** (XXXIII) - **Movimentazione manuale dei carichi**

Titolo VII (artt. da 172 a 179) e **un Allegato** (XXXIV) - **Attrezzature munite di videoterminali**



Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e **tre Allegati** (da XXXV a XXXVII) - **Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)**

Titolo IX (artt. da 221 a 265) e **sei Allegati** (da XXXVIII a XLIII) - **Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)**

Titolo X (artt. da 266 a 286) e **cinque Allegati** (da XLIV a XLVIII) - **Agenti biologici**



Titolo XI (artt. da 287 a 297) e **tre Allegati** (da XLIX a LI) **Atmosfere esplosive**

Titolo XII (artt. da 298 a 303) e **Capi finali dei Titoli da I a XI - Disposizioni sanzionatorie**

Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - **Norme transitorie e finali**

Termini e definizioni



Definizioni - *Lavoratore* (art. 2)



Viene **rimodulata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di lavoratore**

Il **lavoratore** è una **persona che svolge un'attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, **esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari**.

Definizioni - *Lavoratore* (art. 2)



Vengono equiparati alla figura del lavoratore:

- i lavoratori di **cooperative** o di **società**, anche di fatto;
- **l'associato in partecipazione** di cui all'art. 2549 e seguenti del c.c
- **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi** e di orientamento (art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196), promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il partecipante ai corsi di **formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Definizioni - *Datore di lavoro* (art. 2)



Resta **inalterata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di datore di lavoro**

Il **datore di lavoro** è il **soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.

Definizioni - Azienda e unità produttiva (art. 2)

Viene **introdotta**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di azienda** mentre resta sostanzialmente inalterata quella di **unità produttiva**

L'**azienda** è il complesso della **struttura organizzata** dal Datore di Lavoro pubblico o privato.

L'**unità produttiva** è lo **stabilimento o la struttura finalizzati** alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di **autonomia finanziaria e tecnico funzionale**.



Definizioni - *Dirigente* (art. 2)



È stata introdotta la definizione di dirigente

Il **dirigente** è la persona che, in ragione delle **competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Definizioni - *Preposto* (art. 2)



È stata introdotta la definizione di preposto

Il **preposto** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Viene meglio precisata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08_ designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



È stata introdotta la definizione di addetto al servizio di prevenzione e protezione

L'**addetto al servizio di prevenzione e protezione** è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Definizioni - *Medico competente* (art. 2)



Viene rimodulata, rispetto al Dlgs. 626/94, la definizione di medico competente

Il **medico competente** è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

Definizioni - RLS (art. 2)



Resta **inalterata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona **eletta o designata** per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



Definizioni - SPP (art. 2)



Resta **inalterata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

SPP – l'organizzazione



Definizioni - Sorveglianza sanitaria (art. 2)

È stata **introdotta** la definizione di **sorveglianza sanitaria**

La **sorveglianza sanitaria** è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.



Definizioni - *Prevenzione* (art. 2)

Resta **inalterata**, rispetto al D.Lgs. 626/94, la **definizione di prevenzione**


La **prevenzione** è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, **per evitare o diminuire i rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.



Prevenzione



Soggetti coinvolti nella prevenzione



Attori della prevenzione esterni



Organi di vigilanza:

- ASL
- Ispettorato del lavoro (può adottare provvedimenti di sospensione)

Organi istituzionali

- ISPEL
- INAIL

Vigili del fuoco (può adottare provvedimenti di sospensione)

Organismo paritetico - Ente bilaterale:


- Organizzazioni sindacali + datoriali

Protezione

Insieme di misure adottate,
necessarie a
ridurre le conseguenze
dannose di un dato
evento che potrebbe
verificarsi nonostante
le misure di prevenzione
adottate



Protezione



Definizioni - *Salute* (art. 2)

È stata **introdotta** la **definizione di salute**, corrispondente alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La **salute** è lo stato di **completo benessere fisico, mentale sociale**, non consistente solo in una assenza di malattia o d'infermità.



Definizioni - *Valutazione dei rischi* (art. 2)



È stata introdotta la **definizione di valutazione dei rischi**

La **valutazione dei rischi** è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, **finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.**

Definizioni - *Responsabilità sociale delle imprese* (art. 2)

È stata **introdotta** nel Testo unico la definizione di **responsabilità sociale delle imprese**

La **responsabilità sociale delle imprese** è l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.



Il campo di applicazione




Campo di applicazione (art. 3)



Rispetto al D.Lgs. 626/94 è stato **allargato il campo di applicazione**

Il Testo Unico si **applica**, infatti, **a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi** nonché ai soggetti ad essi equiparati



Per i **prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro** tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore.

Nei casi di **distacco del lavoratore** tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici, generalmente, connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.

Campo di applicazione (art. 3)

I **lavoratori a progetto** e i **collaboratori coordinati e continuativi**, di cui all'art. 409, n. 3, c.c., beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente.





Nei confronti dei **lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio**, si applicano le norme del D.Lgs. 81/08 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, **con esclusione**:

- piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
 - l'insegnamento privato supplementare;
 - l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.



Nei confronti dei **lavoratori a domicilio** e dei **lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati**, si applicano gli obblighi di informazione (art. 36, D.Lgs. 81/08) e formazione (art. 37, D.Lgs. 81/08).



A tutti i **lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza**, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni relative alle attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII, D.Lgs. 81/08), indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

Campo di applicazione (art. 3) - Volontari



Nei confronti dei **volontari** di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile, **si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi** di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 81/08.

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a **fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.**

Obblighi dei lavoratori



Obblighi dei lavoratori (art. 20)



Restano **inalterati**, rispetto al D.Lgs. 626/94, gli **obblighi dei lavoratori**

Ogni **lavoratore** deve **prendersi cura** della **propria salute e sicurezza** e di quella delle **altre persone presenti sul luogo di lavoro**, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

Obblighi dei lavoratori (art. 20)



In particolare, i **compiti del lavoratore** sono quelli di:

- **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- **osservare le disposizioni e le istruzioni impartite** dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i **dispositivi di sicurezza;**

Obblighi dei lavoratori (art. 20)



- **utilizzare** in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;
- **segnalare immediatamente** al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** nonché **qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza**, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all'RLS

Obblighi dei lavoratori (art. 20)



- **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i **dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;**
- **non compiere di propria iniziativa** operazioni o manovre che **non sono di loro competenza;**
- **partecipare ai programmi di formazione** e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

Obblighi dei lavoratori (art. 20)



Nome: **MARIO**
Cognome: **ROSSI**
Nato a: **ROMA (Italia)**
Il: **10 gennaio 1950**
Impresa: **EDIL-COM S.r.l.**
Via **Del Mattone, 32 Roma**
Tel. **06/66554433**

I **lavoratori** di aziende che svolgono attività in regime di **appalto o subappalto**, devono esporre apposita **TESSERA DI RICONOSCIMENTO** (cfr. legge 123/07 art. 6)



Questo **obbligo** si riferisce anche ai **lavoratori autonomi** che esercitano direttamente la propria attività nel **medesimo luogo di lavoro**.

Il decreto legislativo 81/08

Il sistema sanzionatorio



Le sanzioni per i lavoratori



I lavoratori sono puniti, a norma dell'art. 59 del D.Lgs 81/08:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro **non osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro**, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (*cf. art. 20, comma 2, let. b*);

non utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza (*cf. art. 20, comma 2, let. c*);

non utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (*cf. art. 20, comma 2, let. d*);

Le sanzioni per i lavoratori



I lavoratori sono puniti, a norma dell'art. 59 del D.Lgs 81/08:

non segnalino immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, **dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** (*cfr. art. 20, comma 2, let. e*);

Le sanzioni per i lavoratori



I lavoratori sono puniti, a norma dell'art. 59 del D.Lgs 81/08:

nel caso **rimuovano senza autorizzazione** i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (cfr. art. 20, comma 2, let. f);

nel caso **compiano di propria iniziativa** operazioni o manovre che **non sono di loro competenza** ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (cfr. art. 20, comma 2, let. g);

nel caso **non partecipino ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 2, let. h);

Le sanzioni per i lavoratori



I lavoratori sono puniti, a norma dell'art. 59 del D.Lgs 81/08:

nel caso **non si sottopongono ai controlli sanitari previsti** dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (cfr. art. 20, comma 2, let. i);

nel caso **rifiutino, senza giustificato motivo** la designazione come incaricati di **primo soccorso, prevenzione incendi o gestione delle emergenze** (cfr. art. 43, comma 3).

Le sanzioni per i lavoratori

I lavoratori sono puniti, a norma dell'art. 59 del D.Lgs 81/08:

- a) con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro** nel caso in cui i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, **non espongano apposta tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 3).



Le sanzioni per il datore di lavoro

Per violazioni gravi e reiterate di cui all'allegato I del decreto 81/08

- Mancata elaborazione **DVR e/o Piano Emergenza e/o POS**
- Mancata **formazione e addestramento**
- Mancata costituzione **SPP e RSPP**
- Riscontro di **personale impiegato in nero** pari al 20% dei presenti (eccetto imprese monodipendente)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

